

Operazioni con la Repubblica di San Marino

San Marino, 12 maggio 2017

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

La circostanza che la Repubblica di San Marino sia un Paese non aderente all'Unione Europea e i cui confini con l'Italia siano privi di varchi doganali riverbera ai fini IVA, anche per quel che attiene le prestazioni di servizi, seppure in forma limitata.

Per questo motivo, lo Stato italiano e quello sammarinese, non hanno sentito la necessità di stabilire specifici accordi, sicché per le prestazioni di servizi l'imposta è assolta secondo i principi di carattere generale così come avviene quando sono coinvolti residenti di altri Paesi extracomunitari.

LA TERRITORIALITÀ:

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Una prestazione di servizi, se ed in quanto considerata tale rispettivamente dall'articolo 3 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 ed effettuata "nell'esercizio d'impresa" ovvero "nell'esercizio di arti o professioni" così come precisato agli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 633, non deve essere ritenuta automaticamente rilevante ai fini IVA quando è eseguita nel territorio dello Stato italiano, ma si dovrà verificare di volta in volta il criterio dettato dall'articolo 7 e seguenti del D.P.R. n. 633 per quel tipo di prestazione (luogo in cui il committente è stabilito, luogo di utilizzazione della prestazione, soggettività IVA, ecc.).

Dall'inizio dell'anno 2013 l'emissione della fattura per le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale trova generale applicazione.

Segnatamente all'art. 21 comma 6, bis lett b del DPR n. 633 del 1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi carenti del presupposto territoriale, che si considerano effettuate fuori dall'Unione Europea deve essere utilizzata l'annotazione "operazione non soggetta".

Queste fatture, concorrono a formare il volume d'affari ai sensi dell'art. 20, comma 1, del DPR n. 633 del 1972), ma al pari delle cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non rilevano per la determinazione dello status di esportatore abituale (cfr art. 1 DL n. 746 del 1983)

Ad ogni modo, la presenza del presupposto territoriale insieme a quelli soggettivo e oggettivo, non comporta inevitabilmente l'assoggettamento ad imposta delle operazioni; alcune di esse, infatti, pur rientrando in campo IVA, possono non scontare l'imposta nel caso siano operazioni "non imponibili" (artt. 8, 8 bis e 9 del D.P.R n. 633 per cessioni o prestazioni effettuate in ambito extraue) ovvero "esenti" (art. 10 del D.P.R n.633 del 1972), al pari di quanto avviene nelle operazioni non soggette.

Relativamente al regime della non imponibilità si rileva la mancanza di armonizzazione tra questo regime e i principi che regolano la territorialità, così come modificati a partire dal 1 gennaio 2010.

Ad oggi, infatti, l'unica modifica al regime della non imponibilità IVA è stata apportata all'art. 9, comma 1, n. 7 del DPR n. 633 del 1972 relativamente alle prestazioni di intermediazione fuori del territorio della Comunità.

Pertanto, si possono verificare delle situazioni di imponibilità IVA in stridente contrasto con i principi della territorialità dell'imposta per alcune prestazioni, quali ad esempio i trasporti, le lavorazioni su beni mobili o nei porti di Stati esteri.

Si pensi, solo per fare un esempio, ad un trasporto di un bene mobile effettuato interamente in San Marino e commissionato da un operatore economico stabilito in Italia che, in base alle vigenti regole, è territorialmente rilevante ed è soggetto ad IVA del 22 per cento, in quanto l'articolo 9, così come attualmente formulato, non consente di renderlo non imponibile.

La territorialità di una cessione o di una prestazione, inoltre, non presuppone necessariamente che il cedente o il prestatore del servizio sia un soggetto passivo IVA dato che l'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, impone di trasferire all'operatore economico italiano (committente/cessionario) tutti gli obblighi formali e sostanziali connessi all'operazione effettuate da un soggetto estero (prestatore/cedente).

Quando un'operazione è rilevante ai fini IVA e il prestatore è un non residente è il committente dovrà emettere, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633 1972 autofattura aumentando l'importo dell'imposta relativa.

L'autofattura dovrà quindi essere annotata sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti con distinta numerazione, facendo riferimento al numero raggiunto nelle fatture di vendita e a quello delle annotazioni delle fatture d'acquisto registrate fino a quel momento, determinando così l'assolvimento dell'imposta mediante "inversione contabile".

Per quel che attengono i termini di emissione dell'autofattura, questi sono legati all'esigibilità dell'imposta.

In particolare per quel che attiene i rapporti con residenti sammarinesi si deve tenere presente in primo luogo il dettato dell'art. 6, comma 6 del DPR n. 633 del 1972 il quale prevede che: "in deroga al terzo e al quarto comma (ndr che considerano effettuata una operazione al pagamento totale o parziale del servizio ovvero all'emissione della fattura se antecedente), le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime."

Per le prestazioni di servizi cosiddette generiche di cui all'art. 7 ter del DPR n. 633 del 1972, l'art 21 prevede che il committente si autofatturi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Quanto all'annotazione sul registro delle fatture emesse, l'art 23 del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che l'autofattura sia annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Diversamente, l'annotazione nel registro degli acquisti deve avvenire prima della liquidazione periodica, ovvero della dichiarazione annuale, nel quale viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.

Si sottolinea la possibilità di utilizzare la fattura, emessa dal prestatore sammarinese, purché questa sia materialmente in possesso del committente operatore italiano al momento in cui vi è l'obbligo di emettere l'autofattura.

Si tratta di una possibilità concessa soltanto per le prestazioni realizzate da operatori della Repubblica di San Marino e riconosciuta come procedura valida tramite un chiarimento dell'allora Ministero delle finanze (cfr circolare n. 30 prot. 510542 del 20 aprile 1973).

Preme rilevare che in questi casi la fattura non è vidimata dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, secondo i dettati previsti dal regolamento del 24 dicembre 1993 (l'Ufficio Tributario appone comunque altri tipi di timbri), ne deve essere utilizzata ed annotata nei registri secondo le procedure stabiliti in tale regolamento.

Da segnalare che con la vigente formulazione del comma 2 dell'art. 17, del DPR n. 633 del 1972 sono parificati ai soggetti passivi d'imposta e, quindi, devono sostituirsi agli operatori non residenti per assolvere l'IVA, i soggetti individuati all'art. 7 ter comma 2, lettere b) e c) del DPR n. 633 del 1972.

- degli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, 4° comma, del Dpr n. 633 del 1972, anche quando non agiscono nell'ambito delle proprie attività commerciali o agricole, ma in quelle istituzionali;
- degli enti, le associazioni e le altre organizzazioni nel caso in cui svolgano solo attività istituzionali, ma risultino identificate ai fini dell'IVA avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della nuova soglia fissata dalla legge 7 luglio 2009 n. 88 in 10.000 euro (prima fissata in 8.263,31 euro) dall'art. 38, comma 5, lett. c del D.L. n. 331 del 1993, oppure avendo effettuato acquisti presso operatori sammarinesi per la soglia di 8.263,31 euro dall'art. 21 del DM 24 dicembre 1993.

Al di fuori di queste ben individuate fattispecie, l'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 impone agli operatori economici non residenti che realizzano operazioni rilevanti ai fini IVA a favore di privati o a soggetti ad essi assimilati o, ancora, a cessionari/committenti di operatori non residenti ovvero non stabiliti in Italia, la nomina di un proprio rappresentante fiscale, a meno che, detti operatori, non siano già identificati direttamente ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo introdotto nel DPR n. 633 dal D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191).

Possono chiedere l'identificazione diretta, tutti i soggetti che esercitano in forma abituale attività d'impresa arte o professione in uno Stato membro UE, mentre tale richiesta è attualmente preclusa ad operatori residenti in paesi terzi (cfr. ris. min. del 5 dicembre 2003 n. 220/E).

Pertanto, gli operatori sammarinesi non possono identificarsi in Italia, ma possono soltanto nominare un proprio rappresentante fiscale.

L'amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha precisato che la qualifica di rappresentante può essere conferita a qualsiasi soggetto sia questo persona fisica o giuridica.

Art. 7 – territorialità dell'imposta - definizioni

Nell'attuale versione l'art. 7, alla lett. a del D.P.R. n. 633 chiarisce come con la locuzione "*territorio dello Stato*" il legislatore intenda fare riferimento al "*territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano*" (cioè nel tratto racchiuso tra Ponte Tresa e Porto Ceresio).

Secondo i principi generali del diritto pubblico, nel concetto di territorio rientrano lo spazio terrestre compreso negli attuali confini, il soprassuolo ed il sottosuolo in corrispondenza del confine terrestre e delle cosiddette “acque territoriali”.

Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 22 luglio 2009, n. 38/E per “acque territoriali” si devono intendere quelle comprese nel limite delle 12 miglia marine dalla costa, come si evince dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e dall'art. 2, secondo comma, del codice della Navigazione.

Deve essere precisato, altresì, che esiste il cosiddetto “territorio mobile”, costituito dalle navi e aeromobili sia mercantili sia militari.

Le navi e gli aerei mercantili sono equiparati al territorio dello Stato, ma non quando si trovano nello spazio aereo o marino che è soggetto alla sovranità di un altro Stato (ris. min. 28 febbraio 1997 n. 36/E).

Diversamente, le navi e gli aerei militari conservano il carattere di territorio dello Stato anche quando sono all'estero (codice della navigazione regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, art 4 delle preleggi).

Sempre in tema di sovranità è il caso di ricordare come le ambasciate godano dell'inviolabilità, nel senso che lo Stato territoriale non può compiersi alcun atto di coercizione materiale, se non su autorizzazione espressa dell'agente diplomatico accreditato.

In ragione di tale inviolabilità, in passato, si parlava d'extraterritorialità delle ambasciate, come se facessero parte dello Stato accreditatario.

In realtà, le ambasciate fanno parte del territorio dello Stato accreditante, il quale trova soltanto un limite all'esercizio della propria potestà coercitiva.

Pertanto anche ai fini IVA, le ambasciate italiane site all'estero non sono considerate territorio dello Stato italiano (cfr ris. min. 26 luglio 1985, n. 355378), mentre le ambasciate straniere in Italia sono considerate territorio dello Stato italiano.

L'art. 7, comma 1, lett. b del D.P.R. n. 633 delimita, invece, il “territorio della Comunità” che corrisponde al campo d'applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Dal 1° luglio 2013 la Comunità è composta da ventotto Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

La citata lettera b dispone, inoltre, le seguenti esclusioni: per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; per la Repubblica di Finlandia, le isole Aland.

La nuova lett. b, esclude esplicitamente anche le isole Anglo-Normanne: Jersey, Guernesey e le sue dipendenze Brechou, Great Sark, Hern, Jethou e Lihou

Di contro, il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di Akrotiri e Dhekelia sono compresi nel territorio, rispettivamente, della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.

Diversamente pur facendo parte del territorio doganale della UE, non rientrano in quello individuato ai fini IVA i dipartimenti francesi di oltremare (Guadalupa, Guaina, Martinica, Riunione, Saint Barthelemy, Saint Martin).

Per quanto attiene il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'amministrazione finanziaria ha specificato che non rientra nel territorio di questo paese Gibilterra - circolare del 10 giugno 1998 n. 145/E.

Del pari, l'Agenzia delle Dogane con la circolare del 7 aprile 2004 n. 21/D, ha chiarito che per quanto riguarda il trattamento IVA delle merci provenienti o dirette verso le zone orientali dell'isola di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, "devono essere trattate alla stregua di merci terze" (vale a dire extracomunitarie).

I paesi e territori d'oltremare (cosiddetti PTOM) pur godendo di una relazione speciale con uno degli Stati membri, ai fini IVA non sono considerati territorio dell'Unione.

Costituzionalmente i PTOM dipendono da quattro Stati membri (Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e non sono quindi Stati indipendenti.

I venti paesi e territori d'oltremare sono i seguenti.

Paesi e territori d'oltremare britannici: Anguilla, Isole Cayman; Isole Falkland; Georgia del Sud e Sandwich Australi; Montserrat; Pitcairn; Sant'Elena; Ascensione; Tristan da Cunha; Territorio Antartico Britannico; Territorio Britannico dell'Oceano Indiano; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche.

Paesi e territori d'oltremare francesi: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia Francese; Saint-Pierre e Miquelon; Terre Australi e Antartiche Francesi; Isole Wallis e Futura.

Paesi e territori d'oltremare olandesi: Aruba; Antille Olandesi (Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba).

Paesi avente relazioni particolari con il Regno di Danimarca: Groenlandia e le isole Faeroer.

In base agli artt 43 e 45 del codice civile, il domicilio e la residenza sono rispettivamente il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Con la risoluzione del 3 ottobre 2008 n. 369 è stato precisato come un soggetto residente in un paese terzo che intende aprire un'attività economica in Italia, senza esercitare nel proprio paese alcuna professione, *“nel modello AA9/9, da presentarsi ai sensi dell'articolo 35 del decreto in materia Iva, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria.”*

A tale conclusione l'amministrazione è pervenuta in quanto *“la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Repubblica di San Marino) non è di ostacolo a considerare l'istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente.”*

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva (in pratica la sede operativa).

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter D.P.R. 633/72	TUTTI I SERVIZI NON SUCCESSIVAMEN TE INDIVIDUATI NEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 1,
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempi: 2 e 3
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO	SEMPRE	SI esempio: 3.

ESEMPIO N.1 Analisi per stabilire la corrispondenza di una partita di merci alle risultanze dei relativi documenti commerciali (di spedizione o di carico) da parte di una società sammarinese. L'operazione deve essere classificata come una generica prestazione di servizi e pertanto, è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 – ter, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N.2 Noleggio di uno stand ad un operatore sammarinese che partecipa ad una fiera in Italia. L'operazione è fuori campo IVA. In ogni caso il soggetto passivo italiano che noleggia lo stand dovrà emettere fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972, indicando che trattasi di “operazione non soggetta”.

ESEMPIO N. 3 Compensi per prestazioni rese da indossatrici, registi, assistenti, registi residenti nel territorio dello Stato. Se il committente è un soggetto passivo sammarinese l'operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7 – ter, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972, ma ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972, vi è l'obbligo di emissione della fattura, invece se il committente è un soggetto passivo, come ad esempio un ente o un'associazione sammarinese, l'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 – ter, comma 1 lett. b del DPR n. 633 del 1972

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 - quater 1° c., lett. a) D.P.R. 633/72	SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI, COMPRESSE LE PERIZIE, LE PRESTAZIONI DI AGENZIA E LE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PREPARAZIONE E AL COORDINAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IMMOBILIARI, LA FORNITURA I DI ALLOGGIO NEL SETTORE ALBERGHIERO O IN SETTORI CON FUNZIONI ANALOGHE, IVI INCLUSA QUELLA DI ALLOGGI IN CAMPI DI VACANZA O IN TERRENI ATTREZZATI PER IL CAMPEGGIO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	QUALSIASI COMMITTENTE	IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 5; 6.
				IMMOBILE UBICATO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio: 4; 7

ESEMPIO N. 4 Agente immobiliare italiano che promuove la vendita di un immobile ubicato in San Marino. L'operazione non è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 7 quater, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972, ma deve essere emessa comunque fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione non soggetta

ESEMPIO N. 5 Parcella pagata ad un architetto sammarinese per la realizzazione di un immobile situato in Italia commissionata da un impresa sammarinese. L'operazione è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7 quater, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972. e l'architetto deve nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell' art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 6 Parcella pagata ad una azienda di pulizie sammarinese per la pulizia di un condominio situato in Italia. L'operazione rientra nel campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 quater, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972, che deve essere assolta dall'azienda sammarinese mediante un proprio rappresentante nello stato italiano nominato ai sensi dell' art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972

ESEMPIO N. 7 Manutenzione di una caldaia presso un'abitazione ubicata in territorio sammarinese. L'operazione non è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 7 quater, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972, ma deve essere emessa comunque fattura ai sensi dell'art

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7, - quater° c 1., lett. b) D.P.R. 633/72	SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	QUALSIASI COMMITTENTE	DISTANZA PERCORSO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio:8.
				DISTANZA PERCORSO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio: 8

ESEMPIO N.8 Servizio di linea da Rimini a San Marino la prestazione realizzata dal vettore è parzialmente in campo IVA e la territorialità può essere determinata attraverso i chilometri percorsi. L'operazione è in parte soggetta ed in parte non soggetta all'IVA ai sensi dell'art. 7 – quater, comma 1 lett. b del DPR n. 633 del 1972. Nella fattura deve essere indicata la quota parte rilevante ad IVA che sconta però il regime della non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1 n. 1 del DPR n. 633 del 1972 e la quota parte non rilevante che, ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972, dovrà essere descritta come “operazione non soggetta”.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7, - quater° c 1., lett. c) D.P.R. 633/72	SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING CON ESCLUSIONE DI QUELLI EFFETTUATI NEL CORSO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	QUALSIASI COMMITTENTE	PRESTAZIONE REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempi: 9.
				PRESTAZIONE REALIZZATA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio: 10

ESEMPIO N. 9 Servizio di ristorazione eseguito su di un traghetto mentre naviga in acque internazionali e effettua la linea da Ancona a Valona in Albania. L'operazione è rilevante ai fini IVA, ai sensi dell'art. 7 – quater, comma 1 lett. c del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N. 10 Servizio di catering eseguito nell'Ambasciata d'Italia a San Marino da parte di una società italiana. L'operazione è fuori campo IVA , ai sensi dell'art. 7 – quater, comma 1 lett. c del DPR n. 633 del 1972, ma deve essere emessa comunque fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione non soggetta

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7, - quater c 1., lett. d) D.P.R. 633/72	SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING EFFETTUATI NEL CORSO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	QUALSIASI COMMITTENTE	LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempi: 11.
				LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio: 12

ESEMPIO N. 11 Volo di linea da Milano a Londra la prestazione di ristorazione eseguita durante il volo è in campo IVA , ai sensi dell'art. 7 – quater, comma 1 lett. d del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 12 Volo di linea da Londra a Milano la prestazione di ristorazione eseguita durante il volo è fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 7 – quater, comma 1 lett. d del DPR n. 633 del 1972

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7, - quater c 1., lett. e) D.P.R. 633/72	SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO	SOGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	QUALSIASI COMMITTENTE	MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITÀ OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ E UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 13.
				MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI FUORI DALLA COMUNITÀ OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITÀ. MESSI A DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ E UTILIZZATI FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio: 14

ESEMPIO N. 13 Noleggio di autovettura presso un operatore sammarinese che verrà utilizzata in territorio italiano. L'operazione è territorialmente rilevante, ai sensi dell'art. 7 – quater, comma 1 lett. e del DPR n. 633 del 1972 e pertanto laddove il cliente non sia un operatore economico stabilito in Italia, la società di noleggio deve nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell' art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 14 Noleggio di imbarcazione da diporto a Rimini per una crociera in Albania. L'operazione è fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 7 – quater, comma 1 lett. e del DPR n. 633 del 1972. Se la società che effettua il noleggio è stabilita in Italia deve emettere comunque emettere una fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione non soggetta

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 - <i>quinquies</i> , D.P.R. 633/72	LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI SCIENTIFICI, ARTISTICI, DIDATTICI, SPORTIVI, RICREATIVI E SIMILI IVI COMPRESSE LE FIERE ED ESPOSIZIONI NONCHÉ LE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ESSE ACCESSORIE.	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO	ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 15
					NO esempio: 16
	LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE RICREATIVE E SIMILI E ALLE RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	QUALSIASI COMMITTENTE	ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 16
					NO esempio: 17

ESEMPIO N.15 Fotografo sammarinese che effettua servizi fotografici in Italia commissionati da soggetti residenti nazionali. L'attività svolta dal professionista è da comprendere tra i servizi artistici e pertanto: per le prestazioni rese a favore di un soggetto passivo di imposta nazionale, l'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 – ter, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972 e l'IVA è assolta mediante emissione da parte del committente di autofattura di cui all'art. 17, comma 2 del DPR n. 633 del 1972; per le prestazioni rese a privato consumatore il professionista, ai fini dell'assolvimento del tributo, deve nominare un rappresentante fiscale nello Stato ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 dato che l'operazione è territorialmente rilevante ai sensi , ai sensi dell'art. 7 – *quinquies*, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N.16. Vendita in San Marino del biglietto d'ingresso per un concerto a Italia, in favore di un operatore economico sammarinese. L'operazione è territorialmente significativa, ai sensi dell'art. 7 – *quinquies*, comma 1 lett. b del DPR n. 633 del 197 e pertanto ai fini dell'assolvimento del tributo, l'impresa sammarinese deve nominare un rappresentante fiscale nello Stato ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N.17 Organizzazione e accesso a convegni a San Marino in Italia resa da operatore economico stabilito in Italia in favore di enti e associazioni sammarinesi. L'operazione non è territorialmente significativa, ai sensi dell'art. 7 – *quinquies*, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972, ma l'operatore deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione “non soggetta”

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 - ter e ART 7 - sexies, 1° c., lett. a) D.P.R. 633/72	PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 18
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 19
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO	OPERAZIONE INTERMEDIATA REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 20
				OPERAZIONE INTERMEDIATA NON REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio 21

ESEMPIO N.18 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente italiano in favore di una società italiana per vendite in San Marino di beni, ivi esistenti l'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 ter, lett. a del DPR n. 633 del 1972. Tuttavia l'operazione è considerata non imponibile ai sensi della formulazione dell'art. 9, comma 1, n. 7 del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N.19 Prestazioni di intermediazione rese da un agente sammarinese in favore di una società tedesca per vendite promosse in Italia l'operazione è fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 7 ter, lett. a del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N.20 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente sammarinese in favore di un privato italiano per la vendita della propria autovettura in Italia. L'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 sexies, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972 e pertanto l'agente deve nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N.21 Prestazione di intermediazione realizzata da un intermediario italiano e commissionata da un privato residente in San Marino per la vendita della propria collezione di francobolli in una fiera in Svizzera. L'operazione è fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale ma l'operatore deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione "non soggetta"

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter e ART 7 - sexies, 1° c., lett. b) D.P.R. 633/72	TRASPORTO DI BENI DIVERSI DAI TRASPORTO INTRACOMUNITARI	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 22
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 23
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO	DISTANZA PERCORSO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 24
				DISTANZA PERCORSO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio 24

ESEMPIO N. 22 Prestazioni di trasporto dalla Germania a San Marino realizzato da un vettore sammarinese per conto di una società italiana. L'operazione è territorialmente significativa ai sensi dell'art. 7 ter, comma 1, lett a del DPR n. 633 del 1972, l'operatore nazionale deve assolvere l'imposta mediante l'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR n. 633 del 1972, ma non deve indicare l'IVA in fattura in quanto si tratta di un'operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N. 23 Stessa operazione, ma il vettore è italiano e il committente è una società sammarinese. L'operazione è fuori campo IVA, ma il vettore deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione "non soggetta"

ESEMPIO N. 24 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore sammarinese da un privato italiano per realizzare il trasloco da San Marino a Milano. L'operazione è per una parte, pari al percorso effettuato nello Stato, territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 sexies comma 1, lett. b. IL vettore deve nominare un proprio rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972 ed emettere una fattura applicando l'imposta

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter e 7 - sexies, 1° c., lett. c) D.P.R. 633/72	TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI BENI	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 25
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 26
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO	LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 27
				LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio 28

ESEMPIO N. 25 Prestazioni di trasporto realizzato da un vettore sammarinese di beni dalla Germania all'Italia per conto di un'azienda italiana. L'operazione è territorialmente significativa ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett. a del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 26 Stessa operazione, ma il committente è una società tedesca. L'operazione è fuori campo IVA.

ESEMPIO N. 27 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore sammarinese da un privato italiano per del mobilio da trasferire dall'Italia in Olanda. L'operazione è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 7- sexies, comma 1, lett. c del DPR n. 633 del 1972 e pertanto il vettore deve nominare un proprio rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972 ed emettere fattura con IVA

ESEMPIO N. 28 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore sammarinese da un privato italiano per merci acquistate in Francia da trasferire in Italia. L'operazione è fuori campo IVA.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter e ART 7 sexies, 1° c., lett. d) D.P.R. 633/72	PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE, NONCHÉ LE PERIZIE, RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI E LE OPERAZIONI RESE IN ATTIVITÀ ACCESSORIE AI TRASPORTI, QUALI QUELLE DI CARICO, SCARICO MOVIMENTAZIONI E SIMILI	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 29
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 30
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO	ESECUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI esempio: 31
				ESECUZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO esempio 32

ESEMPIO N. 29 Riparazione in San Marino di un'autovettura di proprietà di una società Italiana. L'operazione è territorialmente rilevante e pertanto l'impresa italiana dovrà assolvere l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 30 Stessa operazione, ma la riparazione viene eseguita in Italia da una società residente nello Stato e il committente è una società sammarinese. L'operazione è fuori campo IVA, ma ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett. b del DPR n. 633 del 1972 la società deve emettere una fattura con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"

ESEMPIO N. 31 Riparazione in Italia di un'autovettura di proprietà di un privato sammarinese. L'operazione è territorialmente rilevante, ma la fattura deve essere emessa applicando il regime della non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 9 del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N. 32 Riparazione di un computer da parte di un'impresa italiana direttamente a domicilio del cliente, un privato sammarinese. L'operazione è fuori campo IVA, ma ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett. b del DPR n. 633 del 1972 la società deve emettere una fattura con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	UTILIZZO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter e ART 7 sexies, 1° c., lett. e) D.P.R. 633/72 (in vigore dal 1 gennaio 2013)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	OVUNQUE	SI esempio: 33
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	OVUNQUE	NO esempio 34
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	PRIVATO NAZIONALE, COMUNITARIO O EXTRACOMUNITARIO	ITALIA	SI esempio 35
				COMUNITARIO	SI
				PAESE EXTRACOMUNITARIO	NO esempio 36
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO NELL'UNIONE EUROPEA	PRIVATO NAZIONALE, COMUNITARIO O EXTRACOMUNITARIO	ITALIA	NO
				COMUNITARIO	NO
				PAESE EXTRACOMUNITARIO	NO
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UNIONE EUROPEA	PRIVATO NAZIONALE, COMUNITARIO O EXTRACOMUNITARIO	ITALIA	SI esempio 37
				COMUNITARIO	NO esempio 38
				PAESE EXTRACOMUNITARIO	NO

ESEMPIO N. 33 Locazione finanziaria di un'autovettura da parte di una società di leasing sammarinese in favore di una società italiana. Indipendentemente da dove viene impiegato il mezzo, l'operazione è territorialmente rilevante e, pertanto, l'impresa italiana dovrà assolvere l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 34 Locazione finanziaria di un veicolo da parte di una società di leasing italiana in favore di una società sammarinese. L'operazione è sempre fuori campo IVA, ma l'operatore deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione "non soggetta"

ESEMPIO N. 35 Noleggio a lungo termine di un'autovettura da parte di una società italiana in favore di un privato sammarinese. L'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 sexies, comma 1, lett e, attesa l'impossibilità di un impiego esclusivo del mezzo nel territorio sammarinese.

ESEMPIO N. 36 Locazione finanziaria da parte di una società di leasing italiana in favore di un ente statale sammarinese di un veicolo utilizzato per fare servizio di linea unicamente all'interno della Repubblica di San Marino. L'operazione è fuori campo IVA ma l'operatore deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art 21 comma 6 bis lett. b del DPR n. 633 del 1972 con l'indicazione che si tratta di una operazione "non soggetta"

ESEMPIO N. 37 Noleggio da parte di una società sammarinese di un veicolo utilizzato in Italia in favore di un ente non commerciale italiano. L'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 sexies comma 1 lett e del DPR n. 633 del 1972 e pertanto l'operatore sammarinese deve nominare un proprio rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 38 Stessa operazione, ma l'impiego del veicolo avverrà in Austria. L'operazione è fuori campo IVA.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	MESSA A DISPOSIZIONE	UTILIZZO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART 7 sexies, 1° c., lett. e bis) D.P.R. 633/72 (in vigore dal 1 gennaio 2013)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	ITALIA	ITALIA	SI
				STATO UE	
				STATO EXTRA UE	NO
			COMUNITARIO	ITALIA	
				STATO UE	NO
				STATO EXTRA UE	
		PAESE EXTRACOMUNITARIO	ITALIA		
			STATO UE	NO	
			STATO EXTRA UE		
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO NELL'UNIONE EUROPEA	OVUNQUE	OVUNQUE	NO
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UNIONE EUROPEA	PAESE DI STABILIMENTO DEL PRESTATORE	ITALIA	SI
				STATO UE	NO
STATO EXTRA UE					

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter e ART 7 - sexies, 1° c., lett. f) D.P.R. 633/72	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 39
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 40
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 41
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 42

ESEMPIO N. 39 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società sammarinese da parte di una azienda italiana. L'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art 7 ter comma 1 lett a del DPR n. 633 del 1972 e pertanto l'impresa italiana dovrà assolvere l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 40 Stessa operazione, ma l'accesso alla banca dati di una società italiana è effettuata da una società sammarinese. L'operazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, ma la società italiana deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett b. del DPR n 633 del1972 con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"

ESEMPIO N. 41 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società sammarinese da parte di privato residente in Italia. L'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art 7 sexies comma 1 lett f del DPR n. 633 del 1972 e verrà assolta dall'operatore extracomunitario, che deve identificarsi in uno dei Paesi dell'Unione. Nel caso scegliesse l'Italia dovrà adottare lo speciale regime dettato dall'art. 74 quinquies del DPR n. 633 del 1972.

ESEMPIO N. 42 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società italiana da parte di privato residente in San Marino. L'operazione è sempre fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, ma la società italiana deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett b. del DPR n 633 del1972 con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter e ART 7 - sexies, 1° c., lett. g) D.P.R. 633/72	PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 43
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 44
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA STATO	UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ	SI esempio: 45
				UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ	NO esempio 46

ESEMPIO N. 43 Servizio di telefonia reso tramite schede telefoniche a società Italiana. L'operazione è sempre territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 ter comma 1, lett. a del DPR n.633 del 1972 e pertanto il committente deve assolvere l'imposta mediante il meccanismo della doppia registrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N. 44 Servizio telefonico reso tramite internet e realizzato da società italiana, in favore di una società sammarinese. L'operazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, ma la società italiana deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett b. del DPR n 633 del1972 con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"

ESEMPIO N. 45 Società italiana che rende servizi telefonici a privato sammarinese che utilizza il servizio in Italia o in altri Paesi UE. L'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art 7 sexies comma 1 lett g del DPR n. 633 del 1972..

ESEMPIO N. 46 Società italiana che rende servizi telefonici a privato sammarinese che utilizza il servizio in San Marino. L'operazione è fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale, ma la società italiana deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett b. del DPR n 633 del1972 con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 – ter e ART 7 - septies, 1° c., D.P.R. 633/72	LE PRESTAZIONI DI CESSIONE, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI RELATIVE A DIRITTI DI AUTORE, AD INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI, DISEGNI, PROCESSI, FORMULE E SIMILI E QUELLE RELATIVE A MARCHI E INSEGNE; LE PRESTAZIONI PUBBLICITARIE; LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, NONCHÉ QUELLE DI ERBORAZIONE E FORNITURA DI DATI E SIMILI; LE OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE ED ASSICURATIVE, COMPRESSE LE OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ED ESCLUSE LE LOCAZIONI DI CASSEFORTI; LE PRESTAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE; LE PRESTAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA NOLEGGIO E SIMILI DI BENI MOBILI MATERIALI DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO; LA CONCESSIONE DELL'ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE O DI ENERGIA ELETTRICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO O DI TRASMISSIONE MEDIANTE GLI STESSI E LA FORNITURA DI ALTRI SERVIZI DIRETTAMENTE COLLEGATI; LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALL'OBBLIGO DI NON ESERCITARE INTERAMENTE O PARZIALMENTE UN'ATTIVITÀ O UN DIRITTO DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI (*)	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SEMPRE	SI esempio: 47
			SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	MAI	NO esempio 48
		SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ	SEMPRE	SI esempio: 49
			COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ	MAI	NO esempio 50

ESEMPIO N. 47 Consulenza legale per acquisto di un'azienda in San Marino commissionato ad un commercialista sammarinese da una società italiana. L'operazione è sempre territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 ter comma 1, lett. a del DPR n.633 del 1972 e pertanto il committente deve assolvere l'imposta mediante il meccanismo della doppia registrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR n. 633 del 1972

ESEMPIO N. 48 Prestazione pubblicitaria resa in Italia da una società italiana in favore di una azienda sammarinese. L'operazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, ma la società italiana deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett b. del DPR n 633 del1972 con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"

ESEMPIO N. 49 Prestazione pubblicitaria resa in Italia da una società italiana in favore di un ente del turismo francese. L'operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7 septies, comma 1.

ESEMPIO N. 50 Prestazione pubblicitaria resa in Italia da una società italiana in favore dell'ente del turismo sammarinese. L'operazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, ma la società italiana deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis, lett b. del DPR n 633 del1972 con l'indicazione che si tratta di un' "operazione non soggetta"